



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

ALMA MARCO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1066/2026

ARIOLLI GIOVANNI

- Relatore -

CC - 21/04/2026

LEOPIZZI ALESSANDRO

R.G.N. 40272/2025

BIFULCO DANIELA

SBRANA FRANCESCA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

avverso il decreto del 03/06/2025 Corte di appello di Napoli

visti gli atti, letto il provvedimento impugnato, i ricorsi degli Avvocati [REDACTED] [REDACTED]

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli

lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. Alessandro Cimmino, il quale ha
chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di [REDACTED] e [REDACTED] e rigettarsi i
ricorsi di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e
[REDACTED] [REDACTED]

Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p.

RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia e
procuratori speciali, ricorrono avverso il decreto della Corte di appello di Napoli del 3 giugno



2025 (con successive correzioni apportate in data 10 settembre e 29 ottobre 2025) con cui è stato parzialmente riformato il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva disposto la confisca nei confronti dei ricorrenti, anche quali terzi interessati, dei beni ivi meglio specificamente indicati.

2. Le difese affidano i ricorsi a diversi motivi – cui hanno fatto seguito memorie - che, per comodità espositiva e ai sensi dell'art. 176 disp. att. cod. proc. pen., saranno trattati a seguire nei limiti necessari per la motivazione.

3. Con requisitoria del 3 aprile 2026, il Pubblico ministero ha concluso nei termini in epigrafe indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ricorso di [REDACTED] (Avv. [REDACTED])

1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 1, 4 e 24 d.lgs. n. 159/2011, oltre che per omessa motivazione in ordine alla mancata revoca della confisca rispetto ai cespiti indicati.

2. Con pec del 18 febbraio 2026, il difensore del ricorrente inviava rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritta da [REDACTED]

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo intervenuta la rinuncia al ricorso da parte dell'interessato per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del provvedimento di correzione di errore materiale adottato dalla Corte di appello di Napoli il 7 ottobre 2025, dep. il 29 ottobre 2025.

Tenuto conto che il ricorso era stato proposto il 12 settembre 2025 e, dunque, prima dell'adozione del provvedimento di correzione e che la rinuncia è immediatamente successiva non deve farsi luogo alla condanna alle spese e all'ammenda.

Ricorso di [REDACTED] (Avv. [REDACTED])

1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 1, 4 e 24 d.lgs. n. 159/2011, nonché omessa motivazione in ordine alla mancata revoca della confisca rispetto ai cespiti costituiti da: a) immobili in [REDACTED] b) immobili in via [REDACTED] ([REDACTED])

Quanto ai primi (terreno e fabbricato), la censura muove dall'errato riferimento che il decreto impugnato opera alla data di acquisto (2012 anziché 2003) e al relativo importo (euro 66.000, a fronte di euro 17.990). A ciò si aggiunge anche l'ulteriore errato riferimento alla disponibilità indiretta del bene in capo al proposto [REDACTED] [REDACTED] precisandosi come la ricorrente sia la moglie di [REDACTED] [REDACTED]

Inoltre, si lamenta:

- che siano state disattese le allegazioni della difesa – trascritte a pag. 7 del motivo di ricorso - che fanno riferimento al contenuto della memoria depositata in sede di appello il 16/10/2024, volte a dimostrare la liceità dell'acquisto in forza del reddito agrario di cui ella all'epoca fruiva, anche tenuto conto della soglia minima di esenzione e il rilievo che doveva riconoscersi anche al condono tombale ex lege n. 289/2002 fruito dalla ricorrente per le annualità che vanno dal 1996 al 2002 e dalla [REDACTED] per le medesime annualità per come



asseverato dalla c.t. di parte (v. pag. 199);

- che la Corte di merito abbia disatteso anche la ricostruzione effettuata dal c.t. di parte (dott. [REDACTED] "dalla quale si evince, anche attraverso l'allegazione di foto aeree della coltivazione degli anni di riferimento, la permanenza sottosoglia dei 7.000 euro per anno, soglia che permetteva di essere in regime di esonero fiscale come indicato a pag. 35 del provvedimento impugnato".

Analoghi rilievi vengono mossi riguardo alla confisca degli immobili in [REDACTED] erroneamente indicati come terreni, alla luce della ricostruzione operata con i motivi di appello, evidenziando che gli immobili venivano acquistati nel 1991 per un importo pro quota di lire 36 milioni (importo derivante per la ricorrente dalla sua attività di bracciante agricolo come da estratti INPS versati in atti) e che la costruzione dei capannoni era stata effettuata nel 2001 dalla società [REDACTED] e le relative fonti derivavano dal Fondo erogato ai sensi della legge n. 448 del 1992 per euro 100.000,00. Si trattava di circostanze che la Corte di merito aveva ommesso di valutare.

2. Con motivi nuovi del 19 febbraio 2026, cui risulta unita la relazione del perito agronomo [REDACTED] la difesa sottolinea:

- come il decreto impugnato alle pagine 33-37 nel trattare il tema della produzione agricola abbia effettuato un'impropria commistione (dal punto di vista fiscale e della forza lavoro) tra la posizione della ricorrente e quella della [REDACTED] trascurando di considerare che la [REDACTED] godeva di un regime di esonero fiscale. Inoltre, si evidenziano le lacune e le imprecisioni in cui era incorsa la Corte di merito quanto alla portata reddituale dell'attività agricola svolta, unitamente alla mancanza di motivazione in ordine ai rilievi di parte, supportati da consulenza, a riprova anche dell'effettiva produzione agricola, sottolineando, altresì, l'errore in cui era incorsa la Corte di merito nell'indicazione del reddito vantato dalla ricorrente a riprova di una misura inferiore ai settemila euro annui richiesti per il conseguimento dell'esonero fiscale;

- che il decreto impugnato non contiene alcun riferimento ai c/c riferibili alla ricorrente (n. [REDACTED] di [REDACTED] e n. [REDACTED] [REDACTED]

Infine, si deduce la mancata osservanza dei principi stabiliti dalla recente sentenza della Corte EDU Isaia c/Italia, con particolare riguardo al rispetto dell'onere probatorio volto a dimostrare il controllo effettivo sui beni confiscati da parte del proposto e l'esistenza di un nesso tra i beni da sottoporre a confisca e le attività illecite poste in essere dal destinatario della misura, ossia l'indicazione con sufficiente precisione dell'attività illecita da cui desumere che siano originati i beni e che potevano costituire il provento di condotte delittuose accertate o presunte.

3. Con memoria del 15 aprile 2026 (seppur uniti a quelli spesi per altri ricorrenti), la difesa ha replicato alla requisitoria del P.G., insistendo nelle deduzioni svolte coi motivi principali e quelli nuovi.

I motivi sono fondati.

Effettivamente, per come denunciato, quanto al compendio sito in [REDACTED] (più precisamente un terreno e un fabbricato che risulta acquistato dalla ricorrente il 6 ottobre 2003 per un importo pari ad euro 17.900,00), va rilevato l'errore in cui è incorso il decreto impugnato nell'esatta indicazione dei dati di riferimento di acquisto e di valore del bene, nonché del soggetto in favore del quale avrebbe operato l'intestazione fittizia (ossia il proposto [REDACTED] [REDACTED] coniuge della ricorrente anziché [REDACTED] [REDACTED] in realtà terzo estraneo alla proprietà del bene). Se, quanto a quest'ultimo aspetto, può ritenersi l'errore



materiale, dovendosi il richiamo essere inteso al proposto [REDACTED] [REDACTED] altrettanto non può concludersi con riguardo agli altri due dati di riferimento – che attengono al periodo di acquisto del bene e al suo esatto valore – i quali possono prestarsi ad incidere sulla valutazione inerente alla congruità e alla proporzionalità tra l'entità dell'illecito arricchimento accertato e i beni oggetto di confisca relativamente a quella singola annualità.

Inoltre, non risulta esplorato il tema, pure evocato nel decreto impugnato ed oggetto delle note depositate in appello, dell'eventuale rilievo da riconoscersi al condono tombale se si considera che questa Corte ha affermato il principio, ormai divenuto consolidato, che «in tema di confisca di prevenzione, i terzi che intendono rivendicare l'effettiva disponibilità dei beni, ritenuti del proposto e a loro solo fittiziamente intestati, possono giustificare la ravvisata sproporzione tra quanto posseduto e la propria capacità economica adducendo proventi da evasione fiscale» (Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, Casamonica, Rv. 288127 – 01 che riprende considerazioni già svolte dalla sentenza n. 37297 del 23/06/2022, Rv. 283798, della medesima sezione della Corte; da ultimo, Sez. 6, n. 12571 del 26/01/2026, Camerada, non mass.).

Quanto ai capannoni di pertinenza dell'immobile sito in via [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] risulta disatteso il motivo di appello con cui si deduceva che la costruzione succede di gran lunga il primigenio acquisto (2001 a fronte del 1991) ed è effettuata dalla società [REDACTED] adducendosi che le relative fonti derivino dal Fondo erogato ai sensi della legge n. 488 del 1992 per euro centomila.

Mancanza di motivazione, infine, si registra riguardo ai conti correnti, non rinvenendosi nel decreto impugnato alcuna motivazione a fronte del motivo di appello (v. pag. 12 e 13) con cui si rimarcava come l'entità assai esigua delle somme ivi giacenti fosse logicamente compatibile con la percezione di un reddito che giustificasse la liceità di tali giacenze.

A fronte di tali lacune il decreto impugnato non può essere emendato, per come prospettato dal P.G., dalla Corte di legittimità attraverso il ricorso alla motivazione "implicita", trattandosi di profili che incidono su valutazioni di merito che competevano alla Corte territoriale.

Il decreto impugnato dovrà, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Inammissibile, invece, è la censura relativa alla mancanza di una motivazione rafforzata volta a dimostrare la disponibilità sostanziale dei beni in capo al proposto, alla stregua del principio di diritto affermato dalle S.U. Putignano, secondo cui, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 – 01).

Ricorsi di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]

1. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento all'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 in ordine alla mancata indicazione delle ragioni per le quali disporre la confisca dei conti correnti riconducibili a [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (classe '83), degli immobili loro riferibili nell'ambito dei complessi edilizi siti in [REDACTED] [REDACTED] alla via [REDACTED] alla via [REDACTED] e alla via [REDACTED] dei capannoni siti in [REDACTED] [REDACTED] alla via [REDACTED] e dell'immobile, con annesso terreno, sito in [REDACTED] nonché di quello sito in [REDACTED] alla via [REDACTED] s.n.c.

2. Violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione alla modalità di



accertamento dei presupposti su cui fondare l'ablazione nei confronti dei terzi, sia con riferimento al requisito di cui all'art. 4 d.lgs. n. 159/2011 che a quello della disponibilità dei beni da parte del proposto e alla loro illecita provenienza.

3. Violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, con riferimento ai principi desumibili dall'art. 20 stesso decreto legislativo in ordine alla metodologia attraverso cui accertare la sproporzione reddituale.

4. Con memoria del 1° aprile 2026, la difesa dei ricorrenti, mediante allegazioni costituite da esiti di procedimenti penali, ha ulteriormente dedotto:

- in ordine alla perimetrazione del periodo di pericolosità, posto che le conclusioni cui pervengono i giudici di merito si pongono in contrasto con quanto sostenuto dai giudici della prevenzione che avevano fatto risalire il legame dei [REDACTED] con la cosca sin dai primi anni '90, posticipando l'ascesa egemonica del *clan* [REDACTED] dal 1999 al 2011, con la conseguenza che tutti gli acquisti fatti in precedenza dovevano ritenersi avulsi dal periodo di pericolosità (al riguardo ha allegato dispositivo Corte appello di Napoli del 27 gennaio 2026; richiesta di archiviazione del P.M. DDA Napoli del 20 ottobre 2021 nei confronti di [REDACTED] dal Gip; ha inoltre indicato, come allegato 2, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito del proc. pen. n. 7287/2016 RGNR inizialmente iscritto a carico di [REDACTED] riservandosi il successivo deposito cartaceo (non avvenuto) in quanto il relativo file per dimensioni non poteva essere trasmesso via pec; ulteriori documenti in ordine agli immobili siti in [REDACTED] alla via [REDACTED] a sostegno della riconducibilità della provvista a [REDACTED] e in epoca antecedente alla pericolosità come ritenuta dal giudice della prevenzione;

- quanto sulla pregnanza delle dichiarazioni dei collaboratori, ritenute generiche e prive di riscontro e contrastate dal giudicato cautelare favorevole intervenuto, con successiva archiviazione, nei confronti di [REDACTED]

- riguardo all'omessa motivazione sulle ragioni per le quali è stata disposta la confisca di determinati beni riferibili alle posizioni dei ricorrenti quali eredi specificamente indicati.

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, avente carattere assorbente degli altri, in punto di giudizio di pericolosità sociale qualificata espresso nei confronti del [REDACTED] quale primo presupposto per l'applicazione della confisca di prevenzione.

Se da un lato è certamente corretto il principio di diritto evocato dal decreto impugnato nella parte in cui riafferma l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto agli esiti di quello penale (*ex multis*, Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, S., Rv. 282655 – 01), ciò tuttavia non esime il giudice della prevenzione dal compiere una penetrante verifica della ricadute che la pronuncia che si adduce avere forza "liberatoria" è destinata o meno a svolgere sul giudizio di pericolosità sociale che caratterizza la differente valutazione posta a base dell'applicazione della misura di prevenzione. Si è, infatti, di recente affermato che nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, anche quando si siano conclusi con una pronuncia assolutoria o con una declaratoria di prescrizione, e procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 1, n. 38899 del 29/10/2025, Galati, Rv. 289060 – 01).

Allorché, dunque, il compendio indiziario sia stato, in tutto o in parte, ritenuto non sufficiente ad integrare, come nel caso in esame, la gravità posta a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare (in ordine all'ipotesi del concorso esterno) -



tanto che il pubblico ministero ha proceduto a chiedere, per la posizione del ricorrente, l'archiviazione del procedimento penale in forza del quale era originata la misura di prevenzione - occorrerà confrontarsi con le valutazioni e gli accertamenti espressi nella sede penale al fine di verificare se tale compendio risulti ancora idoneo ad integrare la differente piattaforma probatoria richiesta in punto di *appartenenza*, quale indice di pericolosità qualificata ex art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159/2011, attraverso una ricognizione delle fonti di prova di carattere coincidente o dotate di autonomia, al fine di scongiurarne esiti distonici e/o contraddittori.

Un accertamento valutativo, quindi, anzitutto finalizzato ad escludere - in virtù del principio di non contraddizione dell'ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU - che il giudizio penale abbia restituito un'ipotesi di negazione di un determinato fatto (altrimenti essendo precluso di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità), ovvero che le valutazioni espresse dal giudice penale in punto di "tenuta" dimostrativa degli elementi di prova offerti dal pubblico ministero (sia in sede cautelare o di merito) ridondino o meno in ordine al giudizio di pericolosità sociale, sia esso generico o qualificato.

Pertanto, una tale indagine si imponeva nel caso di specie, in quanto la piattaforma indiziaria su cui si fonda il giudizio di pericolosità muove, per la gran parte, dalle chiamate di collaboratori (sono indicati [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] molti delle quali sono state disattese - seppur in punto di gravità indiziaria - dal Tribunale per il riesame ([redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e per altre ([redacted] [redacted] e [redacted] la difesa ha reiterato la denuncia di travisamento per omissione del loro contenuto e, infine, in relazione ad altra ([redacted] [redacted] se ne evidenzia l'inconferenza riguardo alla posizione del [redacted] [redacted]

I giudici della prevenzione, infatti, hanno affermato l'appartenenza del ricorrente al sodalizio di stampo camorristico - nell'ottica di un sostanziale *alter ego* del fratello, condannato con sentenza irrevocabile in sede penale quale imprenditore colluso con il *clan* - richiamando la testimonianza del collaboratore [redacted] - definita di "straordinaria valenza probatoria" (v. pag. 22), il quale avrebbe descritto con dovizia di particolari il ruolo dei [redacted] quali gestori di numerose attività economiche nell'orbita del *clan*. In realtà, oltre alla mancanza dell'indicazione del relativo verbale, va evidenziato che tale collaborante non è citato dal primo giudice e, in realtà, dalla lettura del contenuto di tale dichiarato riportato a pag. 4 del decreto di sequestro n. 10/2018, emergono elementi di diretta accusa nei confronti del [redacted] [redacted] ma non del ricorrente. Né sono indicati ulteriori passaggi dichiarativi - anche ricavati da altri verbali o provvedimenti giudiziari acquisiti - che avvalorerebbero tale circostanza.

Inoltre, si è fatto anche riferimento al contributo reso dai collaboratori [redacted] e [redacted] - che convergerebbero nel riferirsi a [redacted] come soggetto equiparato al fratello [redacted] nell'ambito dell'organizzazione criminale (v. pag. 24 e 35 del primo decreto) -, non disattendendosi però da parte del giudice di appello la denuncia di travisamento della prova avanzata dalla difesa del ricorrente che ha anche allegato in questa sede i verbali di tali propalazioni al fine di dimostrare che il ritenuto portato indiziario non sarebbe aderente al significato di quanto riferito.

Manca, poi, il confronto con gli esiti del contenuto del compendio intercettivo (tra cui il viaggio di [redacted] [redacted] ad [redacted] e alla documentata presenza del ricorrente), non



tanto, per come si è sottolineato, al fine di recepire acriticamente gli esiti negativi pur raggiunti dal giudice della cautela - a tanto non essendo certamente tenuto il giudice della prevenzione - ma per verificare la possibile interferenza, fosse pure per escluderla, sul differente giudizio di pericolosità sociale che, seppur da svolgersi alla stregua di elementi indiziari, ne esige pur sempre capacità dimostrativa.

Non confortato, poi, dal riferimento allo specifico contributo dichiarativo è quanto avrebbe affermato [REDACTED] fonte di prova alla quale il Tribunale attribuisce valenza di *novum* tanto che si afferma che in forza di tale propalato sarebbe pure esitato un nuovo procedimento penale (v. pag. 12), circostanza contestata dalla difesa e non scrutinata – tenuto conto che tale fonte di prova viene genericamente richiamata unitamente al [REDACTED] rinviandosi al decreto di primo grado (senza indicarne la pagina) che avrebbe evidenziato l'importanza delle stesse propalazioni nella ricostruzione del ruolo di [REDACTED] quale intermediario nei rapporti tra il *clan* e soggetti terzi allorquando il contatto con [REDACTED] non era possibile (v. pag. 24). Anche su tale aspetto più che al decreto impugnato pare doversi fare riferimento a quello di sequestro che riporta il contenuto delle dichiarazioni delle varie fonti di prova dichiarative raccolte, ma non può essere compito della Corte di legittimità di colmare la lacuna motivazione in cui è incorsa la sentenza impugnata evidenziando il rilievo decisivo di tale propalato, anche in relazione alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale del ricorrente.

Analogamente non è specificato se quanto riferito da [REDACTED] e [REDACTED] – pure evocati nel decreto di sequestro in punto di pericolosità del [REDACTED] [REDACTED] - restituiscano un portato dichiarativo complessivamente dimostrativo, sul piano logico-fattuale, sia del rapporto privilegiato avuto anche dal ricorrente con il *clan* di camorra sia del vantaggio dallo stesso conseguito, unitamente al fratello, quale componente della compagine imprenditoriale che aveva visto accrescere negli anni consistenza ed affari grazie al *pactum* stretto con il *clan*.

Insomma, il decreto impugnato risulta carente dello svolgimento del compito ricognitivo-valutativo cui era specificamente tenuto in virtù delle censure svolte con l'atto di appello, limitandosi ad un generico richiamo delle fonti dichiarative utilizzate dal primo giudice, omettendo di fornire una motivazione che, in modo rafforzato, dia conto della continua persistenza dimostrativa, in tutto o in parte, di quegli elementi di prova che la difesa decisamente contesta tanto alla stregua degli esiti cui è pervenuto il procedimento penale che in forza delle ulteriori doglianze in precedenza evidenziate.

Un compito che compete alla Corte di merito e che non può essere svolto dalla Corte di legittimità, comportando anche una rilettura delle fonti di prova preclusa in questa sede.

In conclusione, pur essendo il concetto di *appartenenza* all'associazione mafiosa più sfumato e meno tecnico di quello di *partecipazione* ad essa, sia da un punto di vista strettamente letterale, sia sotto il profilo della diversa consistenza che deve investire il collegamento probatorio tra l'ipotesi preventiva e quella penale, occorre pur sempre che quel giudizio di pericolosità sia supportato da elementi indiziari che, nella loro puntuale ricognizione, diano conto dell'esistenza di una piattaforma sufficiente ad asseverare il giudizio di pericolosità qualificata svolto, così sfuggendo alle censure di genericità-apparenza della motivazione che si rinvencono nel decreto impugnato.

Dall'annullamento del decreto impugnato in punto di pericolosità qualificata del proposto consegue l'assorbimento delle ulteriori censure in punto di sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati o alle attività economiche svolte o, in alternativa, all'esistenza di sufficienti indizi di provenienza o reimpiego di attività illecite e di intestazione



dei beni, anche con riguardo a quelle spiegate dagli altri ricorrenti nella qualità di terzi interessati, volte ad escludere l'intestazione fittizia dei beni.

Ricorso di [REDACTED]

(Avv. [REDACTED])

1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 1, 4 e 24 d.lgs. n. 159/2011, oltre che per omessa motivazione in ordine alla mancata revoca della confisca rispetto ai cespiti indicati ai punti a), b) e c).

In particolare, si lamenta:

- carenza grafica e omessa motivazione rispetto ai motivi di appello in ordine alla mancata revoca della confisca del 50% della società [REDACTED] (della quale il ricorrente entra a far parte nell'anno 2005, dopo che furono esperiti tutti gli acquisti e dopo l'erogazione dei vari prestiti bancari).

- carenza grafica e omessa motivazione rispetto ai motivi di appello in ordine alla mancata revoca della confisca del 37,5% della società [REDACTED]

- carenza grafica e omessa motivazione rispetto ai motivi di appello in ordine alla mancata revoca della confisca dei conti correnti, delle polizze vita e degli investimenti accesi presso [REDACTED] per un totale di circa 900.000,00 (derivanti, alla luce della ricostruzione difensiva in atti dall'attività di rivendita di materiale edile svolta da [REDACTED] negli anni dal 1982 al 2000, come dimostrato dagli estratti dell'agenzia delle entrate in riferimento ad un arco temporale nel quale i fatturati del proposto ammontavano a circa 50.000.000.000 lire).

2. Con memoria e motivi nuovi del 19 febbraio 2026, la difesa ha insistito con riguardo alla mancanza di motivazione in ordine alla revoca della confisca del capannone sito in [REDACTED] acquistato nel 2012 (dunque successivamente al *dies ad quem* dell'ipotizzato periodo di pericolosità del proposto) per un importo di € 434.427, come da documentazione allegata in sede di merito.

3. Con memoria del 15 aprile 2026, la difesa ha replicato alla requisitoria del P.G., ulteriormente deducendo in ordine ai rilievi spesi a proposito della confisca della quota riferibile al ricorrente della [REDACTED] e della società [REDACTED] nonché dei rapporti finanziari al medesimo riconducibili e, da ultimo, al capannone sito in [REDACTED]

(Avv. [REDACTED])

4. Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n. 159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot. Addizionale CEDU in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., con particolare riferimento all'inosservanza dei parametri della proporzionalità e della ragionevole congruenza tra i profitti e la confisca, attesa la natura ripristinatoria dello strumento ablatorio, alla luce della sentenza Garofalo c. Italia della Corte EDU, nonché della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale. Nullità del decreto impugnato per carenza assoluta di motivazione.

La censura fa leva essenzialmente sulla violazione del principio di proporzione tra il ritenuto arricchimento illecito e i beni attinti dall'ablazione patrimoniale: a fronte di una sproporzione del nucleo familiare del [REDACTED] [REDACTED] (calcolata per un periodo complessivamente considerato di 33 anni) risultata pari ad euro 408.527, si era disposta la confisca dell'intero patrimonio esistente il cui valore era pari, al momento dell'acquisto, ad euro 600.000 (attualmente ammontante ad euro 2.980.000). Si trattava di un profilo di censura che, sebbene devoluto con l'atto di appello, non aveva rinvenuto alcuna motivazione nel decreto impugnato che, peraltro, non lo aveva neppure riportato tra quelli



dedotti.

Inoltre, il decreto impugnato era anche censurabile relativamente alla valutazione nelle singole annualità del rapporto tra il valore delle acquisizioni patrimoniali e la sproporzione accertata (a titolo esemplificativo si cita l'annualità 2002 ove il proposto acquistava la quota sociale della [REDACTED] – integralmente sottoposta alla misura – per un valore pari ad euro 425.000, mentre la sproporzione accertata dal perito per la medesima annualità risulta pari ad euro 244.968 (vale a dire circa la metà del valore del bene confiscato all'atto di acquisto).

5. Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n. 159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot. Addizionale CEDU in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., con riferimento all'accertamento di corrispondenza tra il c.d. denaro sporco impiegato per l'acquisto dei beni e l'intervento ablatorio.

Si lamenta che la Corte d'appello abbia omissis di motivare sulle ragioni per le quali le condotte associative del ricorrente-proposto costituirebbero – secondo attendibili massime di esperienza, benché solo indiziarie – le fonte degli impieghi patrimoniali oggetto di confisca. Si lamenta che la Corte di merito abbia obliterato l'onere di stabilire il collegamento tra gli atti di militanza associativa per i quali è intervenuto il giudicato di condanna del ricorrente e il timbro di illiceità del denaro utilizzato per gli acquisti dei beni confiscati; in altri termini, ha mancato di spiegare perché i beni confiscati sarebbero derivati dal reimpiego dei proventi generati dal ruolo associativo del [REDACTED] tenuto conto che la condanna del ricorrente per partecipazione associativa era rimasta sfornita sull'accertamento di un ben delineato ruolo per così dire lucro genetico (scollegata da qualsiasi dato di utilità imprenditoriale causalmente derivata dalla pattuizione con il sodalizio).

6. Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n. 159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot. Addizionale CEDU in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., con riferimento all'assenza di motivazione in ordine al verbale della G.d.F. del 2010, di accertamento dell'evasione fiscale delle somme pari ad euro 439.980,00 relative alla vendita di immobili realizzata dalla [REDACTED] s.r.l.

Dalle stesse indagini della G.d.F. era emerso che l'acquisto degli immobili era avvenuto in nero. Donde tale provvista non poteva ricondursi al capo *clan* [REDACTED] e, quindi, il dato dell'evasione fiscale assumeva valenza neutra sul piano della significanza indiziaria rispetto al collegamento tra quell'importo e la ritenuta appartenenza del ricorrente al già menzionato *clan* di camorra.

7. Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n. 159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot. Addizionale CEDU in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., con riferimento all'assenza di motivazione rispetto alle provviste utilizzate per l'acquisto della quota della [REDACTED] da parte del ricorrente e la valutazione del giudicato assolutorio riguardante la [REDACTED] s.a.s.

Si lamenta che sia stato aggirata la valenza negatoria del giudicato assolutorio riguardante la [REDACTED] s.a.s., posto che le somme utilizzate per l'acquisto della quota della [REDACTED] trovano parziale derivazione nel prezzo (euro 278.800,00) della cessione (nell'anno 2000) della quota immobiliare e societaria della [REDACTED] s.a.s., acquistata nel 1993. Il giudicato assolutorio – che escludeva l'ipotesi che il ricorrente per tale quota fosse intestatario fittizio di [REDACTED] [REDACTED] – provava l'assenza di correlazione tra tali somme e il ruolo associativo. A nulla valeva il riferimento – a mò di ripiego – che il Tribunale aveva fatto alla condanna definitiva che il ricorrente aveva riportato per associazione mafiosa confermata dalla Corte di appello di Napoli nel 2021.

8. Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n.



159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot. Addizionale CEDU in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., con riferimento all'assenza di motivazione circa l'acquisizione, in assenza di criticità illecite per come si ricavava dalle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale, delle quote sociali della [REDACTED] s.r.l. da parte del proposto.

9. Violazione degli artt. 10, 117 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 4, 24 d.lgs. n. 159/2011, 7, 6 § 2 CEDU e 4 Prot. Addizionale CEDU in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., con riferimento all'errato metodo circa la datazione del computo per la sproporzione patrimoniale e carenza di motivazione nella forma della mera apparenza.

Si ritiene del tutto apodittica la decisione dei giudici di merito di far decorrere il computo della sproporzione dal 1982, cioè ad un'epoca anteriore al matrimonio (31.10.1984) che a quello della nascita del primo figlio (1985) e, quindi, al tempo in cui il proposto (ventunenne) era ancora "figlio di famiglia". L'inserimento di detto periodo da un lato contraddiceva le stesse premesse sancite dal perito [REDACTED] (fatte proprie dal Tribunale e poi dalla Corte di appello)- il quale nel computo della spesa media familiare fa coincidere la sproporzione con l'anno del matrimonio dei proposti ovvero alla data di nascita del primo figlio – e, dall'altro, faceva rientrare nell'*asset* ablativo delle ricchezze formate prima della nascita di un nucleo familiare e prima della manifestazione di pericolosità sociale, contraddittoriamente individuata sin dai primi anni Novanta ma poi estesa nei primi anni '80.

I ricorsi sono fondati nei termini di seguito precisati. Sono, invece, infondati e/o inammissibili nel resto.

In ordine alla dedotta inosservanza della ragionevole congruenza tra i profitti illeciti e la confisca, la questione appare involgere, prima che l'indicazione dei dati di sproporzione, la ricostruzione degli stessi e la natura dell'attività di impresa asservita agli interessi mafiosi svolta dal ricorrente. Al riguardo, i Giudici della prevenzione con congrua motivazione che fa riferimento tanto alle plurime fonti dichiarative acquisite che agli esiti del giudizio penale che ha visto il ricorrente condannato per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., hanno ritenuto sussistente la pericolosità sociale qualificata del proposto ai sensi dell'art. 4 lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, e la sua attività imprenditoriale (che aveva costituito *un obiettivo contributo al rafforzamento del potere economico e territoriale del clan*) funzionale all'attività del *clan* [REDACTED]

In tali termini, il reddito dell'attività imprenditoriale - prodotto, in particolare, negli anni di maggiore presenza e cointeressenza del *clan* per come illustrato anche dal primo decreto che richiama anche gli esiti del procedimento penale - appare rilevante nella determinazione della misura della confisca che, per la sua natura ripristinatoria, è finalizzata a eliminare dal circuito economico finanziario l'arricchimento illecito, i beni di origine illecita e gli investimenti all'uopo effettuati e, dunque, appare consentire di ritenere sussistente la congruità della confisca, da valutare in relazione ai fatti contestati e alla tipologia stessa dell'attività svolta (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 31549 del 06/06/2019 in tema di confisca di attività di impresa strumentale al perseguimento di attività illecite).

Né appaiono, sul punto, fondati i rilievi circa la mancata indicazione della produzione di guadagni derivanti dalla partecipazione all'associazione mafiosa, dovendosi, nel caso in esame, prendere in considerazione l'attività di impresa del ricorrente, la cui partecipazione al sodalizio coinvolgeva proprio l'attività imprenditoriale, come indicato dai Giudici della prevenzione, svolta in aggancio con il *clan*. Come affermato da Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, Lo Gerfo, Rv. 278884 - 01: *In tema di misure di prevenzione, ai fini della determinazione delle attività imprenditoriali confiscabili, occorre distinguere l'impresa*



mafiosa "originaria", incentrata sulla figura dominante del fondatore, soggetto intraneo all'organizzazione, che la gestisce direttamente con metodo mafioso, e quella "di proprietà del mafioso", diretta da un mafioso con identico metodo sia pure attraverso un formale prestanome - attività entrambe per le quali è irrilevante l'eventuale origine formalmente "pulita" dei beni aziendali perché esse praticano forme più o meno intense di intimidazione verso la concorrenza e devono la produzione del reddito a vantaggi di tipo illecito - da quella "a partecipazione mafiosa", nella quale il titolare non è un mero prestanome ma rappresenta anche i propri interessi e per la cui confisca è, invece, necessario accertare se (e da quale momento) il ciclo aziendale sia stato inquinato dai metodi mafiosi, ovvero se, senza alterazione dello stesso, si sia realizzata solo un'immissione di capitali illeciti. Laddove, dunque, un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci. (Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Zummo, Rv. 283462 – 01. In motivazione, la Corte ha precisato che non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima; Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921 - 02).

Allorché, infatti, sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225 – 07; nello stesso senso Sez. VI n. 49750 del 4.7.2019, Diotallevi, Rv 277438 – 05. Da ultimo, Sez. 1, n. 12542 del 25/11/2025, dep. 2016, Adiletta, non mass.; Sez. 5, n. 6731 del 23/01/2026, Bolondi, non mass.).

Nel caso in esame, la sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra imprenditore, le sue aziende e il *clan* qualifica la produzione del reddito relativo all'attività di impresa, consentendone la confisca indipendentemente dalla individuazione diretta dei profitti derivanti dalla partecipazione al sodalizio criminoso e neutralizzando anche gli eventuali apporti financo leciti che, in tutto o in parte, ne hanno alimentato la costituzione o l'espansione. Come affermato in motivazione da Sez. 5, n. 3247 del 25/11/2025, dep. 2026,

«... Il parametro della sproporzione, congiuntamente alla constatazione delle reiterate attività illecite, consente di ipotizzare che la formazione del patrimonio non giustificato abbia derivazione da attività illecite similari. La «sproporzione» di valori, come chiarito in più arresti di questa Corte di legittimità e dalla stessa Corte costituzionale nella decisione n.24 del 2019, altro non è che una «semplificazione probatoria» consentita dal sistema, rispetto all'accertamento 'pieno' del nesso di derivazione tra attività illecita, censita in sede di ricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte ... ».

Analogamente, alla luce degli elementi connotanti tale attività imprenditoriale, definita strumentale al reimpiego delle risorse illecite anche in ragione dei significativi antecedenti fattuali e di inquinamento "ambientale" che ne hanno determinato la costituzione, per come ampiamente descritti nella loro evidente opacità anche nel decreto di sequestro e a pag. 34 del primo decreto (che fa riferimento anche agli esiti di perizia), non appare rilevante la dimostrazione della riconducibilità al *clan* delle somme relative alla vendita degli immobili dalla s.r.l., né la ricostruzione della nascita (nel 2001, e, dunque, nel periodo



di manifestazione della pericolosità sociale) e dello sviluppo di detta società, auto-finanziatasi, proposta sulla base della consulenza tecnica di parte.

Né, per come propugnato dal ricorrente, può asseverarsi il denunciato vizio di apparenza della motivazione nella parte in cui, seppur ai fini della sproporzione, si è escluso rilievo all'accertamento fiscale condotto dalla G.d.F. da cui la difesa ne fa discendere, nonostante le criticità a tale fine evidenziate nei provvedimenti di merito, un "reddito non dichiarato", da ritenersi, sul piano della significanza indiziaria, del tutto neutro rispetto al collegamento di quell'importo di denaro e la ritenuta appartenenza del proposto al *clan* [REDACTED] [REDACTED] fazione [REDACTED] trattandosi invece di proventi (relativi alla vendita degli immobili che si adduce avvenuta pressoché *in toto* in nero) "frutto dell'albero avvelenato" e, dunque, di diretta derivazione causale dall'antecedente illecito che li ha generati da cui non possono essere disgiunti.

Quanto all'acquisto delle quote della [REDACTED] la Corte di appello ha sufficientemente motivato, sulla base degli elementi evidenziati dal Tribunale e dalla richiamata perizia, in ordine alla riconducibilità dell'operazione al ricorrente. Nel periodo interessato dall'acquisizione - in piena corrispondenza con il periodo di massima pericolosità sociale del proposto -, si precisa che il [REDACTED] non aveva disponibilità economica sufficiente a sostenere il gravoso impegno finanziario dell'operazione, dalla quale emergevano, in particolare, *performance* economiche non particolarmente brillanti, e l'esistenza di quote rilevanti di immobili rimasti invenduti per periodi prolungati, elementi ritenuti tali da dimostrare una finalità di reimpiego di capitali del nucleo familiare. In tale contesto le deduzioni difensive relative alla provenienza della provvista parziale per l'acquisto delle quote della [REDACTED] dalla cessione, nel 2000, della quota di [REDACTED] s.a.s., non appaiono decisivi ai fini in discorso atteso che, tenuto conto della natura dell'attività di impresa del ricorrente e del relativo ruolo associativo (indipendente dall'ipotesi di intestazione fittizia oggetto della sentenza richiamata in ricorso), in assenza dell'indicazione di una proporzionata fonte di reddito e dell'assenza di rilievo che va riconosciuta al ricorso del credito bancario che avrebbe sostenuto complessivamente l'investimento (per come assentito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità), quanto derivante dalla vendita di altri beni – operazioni che si espongono ad analoghe obiettive criticità riguardo l'acquisto di tali cespiti (il riferimento è alla vendita operata dalla moglie del proposto), non appare consentire di sottrarre il bene acquistato alla disposta confisca (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 27932 del 15/03/2019), tenuto anche conto dei plurimi profili di "opacità" della complessiva operazione che vede coinvolti altri soggetti per i quali gli indici di meri prestanome risultano ben evidenziati dai Giudici della prevenzione.

In conclusione, le censure mosse con i motivi 1 (riguardo alla [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] 5, 6, 7 e 8 sono infondate e/o non consentite in questa sede, a fronte di una motivazione che, sulla scorta del primo decreto e di quello di sequestro, non può ritenersi assente e/o apparente anche nella parte in cui disattende, svalutandoli, i contributi delle consulenze e delle allegazioni difensive da ritenersi anche implicitamente confutate. In tale ambito vanno ritenute inammissibili le produzioni documentali allegare ai ricorsi – salvo quelle allegata ai fini del denunciato travisamento (sul punto v. oltre) - con cui si tende a chiedere alla Corte di legittimità di operare uno scrutinio dei motivi mediante una rilettura degli elementi di prova, al di fuori, dunque, del confronto diretto con la motivazione, finendosi financo per evocare la sostituzione della valutazione della Corte di legittimità a quella espressa dai giudici della prevenzione mediante allegazioni di merito non consentite in questa sede. Né ai fini dello scrutinio positivo dei motivi dedotti si appalesano utili le ulteriori



argomentazioni sviluppate nelle memorie difensive, tutte incentrate su una alternativa lettura dei dati di merito oggetto delle valutazioni dei Giudici della prevenzione.

Inammissibile poiché generico è il motivo con cui la difesa (*sub* 2, motivi nuovi) si duole dell'omessa motivazione in ordine alla revoca della confisca del capannone sito in [REDACTED] non essendo specificato a quale motivo di appello si leghi il relativo tema – richiamandosi solo gli esiti della CT di parte – e a quale deduzione fatta valere col ricorso principale sia direttamente dipendente, tenendo conto che tale bene non appare specificamente indicato nell'elenco dei beni confiscati (v. pagg. 3-8 del decreto impugnato), così assumendo il motivo anche valenza di *novum* non consentito, in quanto non strettamente connesso ai motivi principali incentrati sulla confisca del 50% della società [REDACTED] del 37,5% della società [REDACTED] e dei c/c, polizze vita e investimenti accessi presso [REDACTED].

Fondate, invece, sono le censure di violazione di legge per omessa e/o apparente motivazione che hanno una diretta ricaduta sulla sproporzione o comunque, pur non essendo state ritenute decisive a detto fine, ne risultano strettamente legate ai fini della disposta ablazione (il riferimento è da intendersi ai c/c, alle polizze vita e agli investimenti accessi presso [REDACTED] esclusi *in bonam* dal perito del Tribunale ai fini di tale calcolo).

In particolare, con riferimento alla individuazione del periodo temporale per il calcolo della sproporzione, la Corte territoriale ha confermato l'indicazione operata dal Tribunale in ragione della necessità di ricostruire l'evoluzione del patrimonio, per comprenderne la complessiva genesi, estendendo la sola analisi a un periodo più ampio, ma comunque interessato dai rapporti del proposto con il *clan* [REDACTED] che ha portato a rilevare un saldo iniziale negativo. Tuttavia, un conto è un ampliamento dell'indagine patrimoniale (e sul punto va anche rimarcato che il precedente di questa Corte cui fa riferimento il decreto impugnato attiene a diversa fattispecie) che, in ipotesi, potrebbe restituire anche provviste lecite da cui poi successivamente si sono fatti derivare acquisti svolti in periodo di pericolosità, altro, invece, valutare *in malam partem* – ai fini del calcolo della sproporzione – la ricchezza acquisita prima della manifestazione della pericolosità sociale (il cui inizio viene fatto risalire ai primi anni novanta) e della creazione di un autonomo nucleo familiare, stante il conseguente pregiudizio che si avrebbe sul requisito stesso della sproporzione. E tanto nel rispetto del principio, più volte affermato dalla Corte di legittimità, anche a Sezioni unite (Sez. U, n. 4880 de 26/06 2014 dep. 2015, Sp nel i, Rv. 262607 – 01), della correlazione temporale, volto a “temperare” il meccanismo presuntivo di cui si avvale la confisca di prevenzione.

Non sfornita di rilievo, dunque, è la denuncia di violazione di legge (primo motivo ricorso dell'avv. [REDACTED] nella parte in cui si sarebbero fatti rientrare nell'*asset* ablatorio delle ricchezze, formate prima della nascita di un nucleo familiare e prima della manifestazione della pericolosità sociale, nonché in assenza di indizi rivelatori di corrispondenza tra le stesse e i fatti storici da cui desumersi l'illiceità dell'arricchimento per come poi temporalmente perimetrati dagli stessi giudici della prevenzione.

Omessa motivazione si registra, poi, anche in ordine al rilievo mosso con l'atto di appello con cui si era denunciata l'inosservanza dei criteri di congruità e proporzionalità tra l'entità dell'arricchimento illecito accertato e i beni oggetto di confisca per quanto concerne il nucleo familiare del proposto. Si tratta, infatti, di una censura che non ha trovato specifica risposta nel decreto impugnato il quale, nello stesso assai succinto riepilogo dei motivi di impugnazione, (vedi punto 2), non ha indicato i rilievi formulati sul punto dalla difesa (pagg. 59-60 dei motivi di appello).



Analogamente deve concludersi riguardo alle ricchezze depositate sui c/c, alle polizze vita e gli investimenti accesi presso [REDACTED]. Se risulta motivato dal decreto di primo grado il profilo attinente al rapporto tra il valore di tale provvista e il calcolo della sproporzione, resta però aperto il tema, dipendente ma non affrontato dal decreto impugnato (e non certamente risolto in maniera esaustiva dal Tribunale che ha fatto leva sul generico argomento della confusione delle risorse in esse allocate), della verosimiglianza - o meno - delle ragioni addotte in punto di dimostrazione dell'esistenza, quali "impieghi", di fonti di derivazione, in tutto o in parte, lecite.

Ricorso di [REDACTED] [REDACTED]

1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 1 e 4 e 24 d.lgs. n. 159/2011.

La censura riguarda la mancata revoca della confisca di parte della provvista confluita sul c/c intestato alla ricorrente ed acceso presso la [REDACTED]. Non costituisce, invece, oggetto di doglianza

Si lamenta, per un verso, l'assenza di evidenze specifiche che attribuiscono alla ricorrente l'intestazione fittizia del conto in favore del proposto, desunta erroneamente sulla scorta della mera sproporzione reddituale e, dall'altro, il mancato rispetto del criterio della ragionevolezza temporale, posto che il sequestro del c/c era avvenuto nel 2018, a distanza di ben sette anni dalla cessazione della pericolosità del [REDACTED] [REDACTED] risalente al dicembre 2011, data dell'arresto di [REDACTED].

2. Con memoria del 15 aprile 2026 (seppur uniti a quelli spesi per altri ricorrenti), la difesa ha replicato alla requisitoria del P.G.

Il ricorso è fondato.

La Corte di appello ha richiamato e condiviso la motivazione espressa dal Tribunale, fondata sulla mancata dimostrazione dell'effettiva autonomia patrimoniale della ricorrente, figlia del proposto [REDACTED] [REDACTED] e sulla "confusione", in relazione agli strumenti finanziari e bancari, delle risorse accumulate dal nucleo familiare tale da non consentire una distinzione. In particolare, il provvedimento di confisca si fonda sulla convergenza di plurimi elementi dimostrativi, anche di ordine logico e presuntivo che non rinvencono decisivi elementi di contrasto. Si è fatto riferimento: alla mancanza di una prova specifica volta a dimostrare la legittima provenienza delle somme depositate sul conto; alla massima di esperienza relativa all'intestazione fittizia ai congiunti allorché questi non possano giustificare la legittima provenienza dei beni; alla condizione personale della ricorrente, studentessa universitaria priva di redditi da lavoro dipendente ovvero da altre fonti lecite che, ciononostante, nel marzo 2007 acquista un'autovettura al prezzo di euro 10.700,00. A fronte di tali elementi, si è pure ritenuto generico il richiamo, pure operato nei motivi di appello, alla prassi di apertura di c/c per i giovani, posto che a tale evenienza, da cui dovrebbe trarsi la dimostrazione dell'assenza di strumentalità del conto rispetto alle esigenze di reimpiego delle provviste illecite del familiare proposto, non si accompagna un'allegazione dell'esistenza di un'autonoma e lecita provvista.

Quanto, in particolare, alla distanza temporale rispetto alla cessazione della pericolosità sociale (2011), la Corte di appello ha condiviso le considerazioni del Tribunale in ordine alla possibilità di confiscare beni acquisiti durante il periodo di pericolosità a prescindere dal momento di adozione del provvedimento ablativo (richiamando sul punto i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità), trattandosi, nel caso in esame, di un conto che



rappresentava un accumulo patrimoniale riconducibile al periodo di manifestazione della pericolosità sociale di [REDACTED]

Tuttavia, posto che al 2011 è stata fatta cessare la pericolosità sociale del proposto e nel 2015 vi è stato anche l'arresto del proposto, occorre valutare, alla stregua delle allegazioni della difesa prodotte all'udienza del 27 aprile 2022 dinanzi al Tribunale (pagg. 76-80 del fascicolo del Tribunale) - la cui pregnanza dimostrativa non può essere apprezzata dalla Corte di legittimità competendo al giudice del merito - se la somma rinvenuta al momento del sequestro del 2018 (pari ad euro 56.935,38) fosse sostanzialmente coincidente a quella presente sul conto corrente al momento di cessazione della pericolosità, in relazione alla quale è da ritenersi accertata la sua provenienza illecita, ovvero sia aumentata nella sua consistenza a seguito di movimentazioni dovute ad innesti di ulteriore provvista illecita già formatasi in detto periodo ovvero, per come sostenuto dalla difesa, alimentata nel suo dare ed avere, da versamenti tracciabili. E a tale fine competerà anche al giudice della prevenzione apprezzare la valenza probatoria della allegazione costituita dall'estratto del c/c della terza interessata che risulta allegato solo nella sua ultima cadenza trimestrale dal 31 marzo al 29 giugno 2018.

In altre parole, il meccanismo di ablazione patrimoniale non può essere fondato su accertamenti empirici, basati su un sorta di effetto di trascinamento inerte, derivante dalla presunzione di illecita accumulazione pregressa: la pericolosità sociale cesserebbe, infatti, di fungere da recinto temporale della confisca laddove, in presenza di acquisti distanti dal periodo di manifestazione del requisito soggettivo, l'unica verifica operata a supporto si risolva nella incapienza reddituale e finanziaria del proposto.

Allorché vi sia una notevole distanza temporale tra la cessazione della pericolosità e l'ablazione della *res*, il giudice è tenuto a una motivazione rafforzata che, nell'apprezzare l'oggettiva difficoltà di reperimento della prova dovuta alla distanza temporale, dia conto delle ragioni dell'inidoneità delle allegazioni difensive a dimostrare la lecita provenienza degli stessi, dovendo gli indici dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento delle attività illecite essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso temporale decorso dalla cessazione della pericolosità (Sez. 2, n. 5936 del 23/01/2026, Bruzzese, Rv. 289399 – 01; Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, Palmieri, Rv. 281990 - 01).

In conclusione,

- va annullato il decreto impugnato nei confronti di [REDACTED] e per [REDACTED] relativamente alla proporzione, con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli;

- va rigettato nel resto il ricorso di [REDACTED]

- va dichiarato inammissibile il ricorso di [REDACTED] non facendosi luogo alla condanna alle spese e all'ammenda.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato nei confronti di [REDACTED] e per [REDACTED] relativamente alla proporzione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.



Rigetta nel resto il ricorso di [REDACTED] [REDACTED] e dichiara inammissibile il ricorso di [REDACTED]

Così deciso, li 21 aprile 2026.

Il Consigliere relatore Il Presidente

Giovanni AriolliMarco Maria Alma

